

Il D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla Sicurezza”

Le principali novità rispetto il D.Lgs. 626/94
I principali adempimenti nella scuola
La prevenzione incendi nell’edilizia scolastica
Scadenze e proroghe

Il D.Lgs. 81/08

- **Aspetti generali:**

Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3):

estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati)

Estensione della norma a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.)

Il D.Lgs. 81/08

Nuove definizioni:

«**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il D.Lgs. 81/08

✓Nuove definizioni:

Al lavoratore così definito e' equiparato:

il **socio lavoratore** di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del C.C.; il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi** e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai **corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

Il D.Lgs. 81/08

Nuove definizioni:

il **volontario**, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

«**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il D.Lgs. 81/08

Nuove definizioni:

«**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Il D.Lgs. 81/08

Nuove definizioni:

«*dirigente*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«*preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il D.Lgs. 81/08

Valutazione dei rischi

Le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale:

fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (procedure definite da un prossimo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010); sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dell'apposito decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i Datori di Lavoro **possono autocertificare la valutazione dei rischi** (art. 29, comma 5), ad eccezione delle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) nelle quali vige l'obbligo altresì di istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.

Il D.Lgs. 81/08

➤ **Novità nella valutazione dei rischi**

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi:

quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi;

quelli connessi alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

La valutazione rischi deve essere contenuta in un apposito documento con **data certa** e contenere le misure preventive da adottare, le relative procedure, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione, le mansioni che espongono a rischio.

Il D.Lgs. 81/08

a) **Novità nella valutazione dei rischi**

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a);

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Il D.Lgs. 81/08

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Il D.Lgs. 81/08

Per istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, ecc. (rif. art. 32, c. 10) l'obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti;

Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni)

Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "territoriale" e di "sito" e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007; normata la funzione di dirigenti e preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo; comunicazione annuale (art. 1 dei nominativi degli RLS all'INAIL), incompatibilità tra RLS e ASPP

Il D.Lgs. 81/08

Coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e i compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ISPESL, ecc.)

Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (art. 11, con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza)

Specificato il divieto di prestare attività di consulenza da parte del personale addetto alla vigilanza nelle P.A.

Valorizzazione degli organismi paritetici (articolo 51)

Il D.Lgs. 81/08

Formazione

Introdotta l'obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche. (art. 3 c. 4, 5, 6, 7)

Rafforzata la formazione dei **lavoratori**, dei **preposti**, degli **RLS** e dei **datori di lavoro** che svolgono la funzione di RSPP.

Per questi ultimi è stabilita la frequentazione di corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) e di corsi di aggiornamento da definire in sede di Accordi Stato-Regioni.

I RLS devono eseguire formazione di aggiornamento da 4 a 8 ore/anno in funzione del numero di lavoratori dell'azienda e di quanto stabilito in sede di CCNL

Il D.Lgs. 81/08

Formazione:

Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.

Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 11 comma 4), con opportunità di finanziamento

Il D.Lgs. 81/08

Regolamentazione di appalti e subappalti:

Introdotta il concetto della "qualificazione delle imprese" e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti. (art. 27 c. 2).

Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. (art.26 c. 3)

Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26)

II D.Lgs. 81/08

Regolamentazione di appalti e subappalti:

Ampliamento di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili
Il datore di lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

II D.Lgs. 81/08

➤ Delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16):
che essa risulti da atto scritto recante data certa;
che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
che venga data adeguata e tempestiva pubblicità alla delega stessa.

La prevenzione incendi

a) D.M. 26/08/92 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Campo di applicazione: edifici e locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, nelle quali siano presenti contemporaneamente oltre 100 persone e che siano:

- di nuova costruzione;
- esistenti al 16 settembre 1992 e già adibiti a scuole qualora siano oggetto di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali;
- esistenti al 16 settembre 1992 in cui si insediano scuole di nuova realizzazione.

Per gli edifici esistenti al 16 settembre 1992 e non rientranti nei casi precedenti si applicano le disposizioni contenute nel punto 13 "norme transitorie" del D.M. 26/08/92

La prevenzione incendi

Il punto 13 citato stabiliva che gli edifici scolastici esistenti dovessero attuare alcuni dei punti del D.M. 26/08/92 entro il 16 settembre 1997, ossia 5 anni dalla data di emanazione del decreto stesso.

A seguito però delle continue proroghe che si sono succedute nel tempo, gli adempimenti alle prescrizioni previste, sono via via slittate, fino ad arrivare a tutt'oggi, ai termini di adeguamento riportati nell'art. 1, comma 625, della legge finanziaria 27.12.2006 n. 296 che comunque **non possono andare oltre il 31 dicembre 2009.**

La prevenzione incendi

Le scuole con un numero di presenze (personale docente e non docente e alunni) contemporanee fino a 100 persone, denominate di “tipo 0”, non risultano soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco (ossia al C.P.I.).
I titolari delle scuole sono tenuti comunque al rispetto del punto 11 del D.M. 26/08/92

Scadenze

15 maggio 2008: aspetti generali

28 luglio 2008: nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative procedure sanzionatorie

26 aprile 2010: disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali

20 aprile 2012: disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

La scadenza del 28 luglio per l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza con i nuovi criteri diventa pertanto di fondamentale importanza

Proroghe

D.L. 121/08, art. 41

Abolizione del periodo “ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio ...”, che non è più inserito tra le cause per la sospensione dell’attività imprenditoriale ([art. 14, c. 1, D.Lgs. 81/08](#))

Cancellazione della sanzione amministrativa da 2500 a 10.000 euro per i datori di lavoro che non forniscono tessera di riconoscimento ai lavoratori impiegati in contratti di appalto ([art. 55, c. 4, D.Lgs. 81/08](#)).

Proroghe

D.L. 97/08 – emendamento nel disegno di legge di conversione

Proroga dal 29/07/2008 al 01/01/2009 l’obbligo per i datori di lavoro di rielaborare il Documento di valutazione dei rischi contenente, fra l’altro, data certa.